

Vito Ingletti

Diritto di polizia giudiziaria

Diritto penale

Procedura penale

Diritto di polizia



Prefazione del Ministro dell'Interno

Sedicesima edizione

Laurus

Vito Ingletti

Diritto di polizia giudiziaria

Diritto penale | Procedura penale | Diritto di polizia

Laurus

Prefazione del Ministro dell'Interno

Sedicesima edizione

Introduzione

Il presente volume, lungi da qualunque velleità dottrinale, persegue l'obiettivo di costituire uno strumento addestrativo snello e di agevole consultazione per l'operatore di polizia che si appresta all'acquisizione della qualifica di Ufficiale e Agente di polizia giudiziaria.

L'ottica prescelta è quella di chi, affrontando quotidianamente la realtà criminale sulla strada, necessita delle informazioni basilari per interpretare e capire la normativa e adottare consapevolmente le decisioni più opportune per il benessere della collettività.

L'opera, pertanto, si rivolge anche all'agente di p.g. (di qualunque matrice) che desidera disporre di un riscontro chiaro ed esaustivo, utile ad esprimere in maniera sintetica quanto efficace gli istituti cardine del diritto penale, processuale penale e della legislazione di polizia.

Le nozioni sono ridotte all'essenziale e rielaborate allo scopo di fornire materiale prontamente assimilabile, avendo unicamente colto, di ogni argomento esaminato, le ragioni e le finalità.

Nello specifico, si è tentato di rifuggire dalla tentazione di sezionare analiticamente i singoli istituti, né si è voluto fornire unicamente sunti o schemi che potessero richiedere al lettore solo uno sterile esercizio di memoria, a scapito dell'obiettiva comprensione degli argomenti.

Curato è stato l'aggiornamento alle recentissime e rilevanti innovazioni legislative.

Un ringraziamento preliminare va al Sig. Generale Serafino Liberati, già Comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e al Maggiore Gianfranco De Fulvio, Comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma per i qualificatissimi suggerimenti tecnico-scientifici.

Un grazie al Sig. Generale Comandante Giuseppe De Gregorio e al Colonnello Nino Giuseppe Boccia sotto il cui comando ho avuto l'onore di prestare servizio per gli apprezzamenti e le parole di stima spese nei miei confronti: hanno costituito un profondo stimolo per fare sempre di più.

Un forte sentimento di riconoscenza serbo al Colonnello Franco Frasca. La sua azione di comando all'insegna della ferrea tenacia e della profondissima lealtà ha costituito per noi giovani ufficiali un autentico esempio. Non credo dimenticherò mai la fiducia, l'energia, il vivissimo attaccamento all'Istituzione trasfusimi nelle innumerevoli occasioni di incontro.

Da ultimo rivolgo un pensiero alle migliaia di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Corpi di Polizia municipale e provinciale di Roma, Torino, Modena, La Spezia, Vicenza, Reggio Emilia, Brindisi, Parma, Alessandria, Piacenza, Jesi, Genova, Bari, Padova, Forlì, Cesena, Catania, solo per ricordarne alcuni, che ho avuto come allievi alle mie lezioni. Questo libro è anche il frutto delle riflessioni sviluppate nei numerosi seminari, corsi, cicli di ripasso e conferenze che ho condotto. Di tutti costoro conservo un piacevolissimo ricordo: ho apprezzato, l'innato spirito di sacrificio, lo strenuo desiderio di imparare, la professionalità e l'estrema consapevolezza della rilevanza sociale e delle ingenti responsabilità che contraddistinguono la figura dell'Ufficiale di polizia giudiziaria.

Prof. Avv. Vito Ingletti

CAPITOLO UNDICESIMO

I delitti contro il patrimonio

Sommario: 1. Generalità 2. Furto (art. 624 c.p.) 3. Rapina (art. 628 c.p.) 4. Estorsione (art. 629 c.p.) 5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 6. Danneggiamento (art. 635 c.p.) 7. Truffa (art. 640 c.p.) 8. Usura (art. 644 c.p.) 9. Appropriazione indebita (art. 646 c.p.) 10. Ricettazione (art. 648 c.p.) 11. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

1. Generalità

Il titolo XIII del libro II del codice penale tratta i **delitti contro il patrimonio**. In realtà detto titolo *non comprende la totalità dei crimini che offendono il diritto a disporre liberamente, senza ingerenze altrui, del proprio patrimonio né contempla reati che offendono esclusivamente questo oggetto giuridico*. Numerose sono, infatti, le fattispecie *plurioffensive* che offendono la libertà personale (ad es. il sequestro di persona a scopo di estorsione o la rapina) ovvero l'amministrazione della giustizia (ad es. la ricettazione o il riciclaggio).

Per una comprensione migliore si precisano taluni concetti essenziali: **patrimonio** è il complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona ed in grado di soddisfare bisogni umani materiali o spirituali; **cosa** è un bene suscettibile di utilizzo, di valutazione in termini economici o di appropriazione da parte di un soggetto; **altrui** è la qualificazione di una cosa quando su di essa esercita un potere legittimo una persona diversa dal soggetto attivo del reato; **possesso** è l'autonomia disponibilità della cosa; **detenzione** è la relazione di fatto intercorrente tra la cosa e la persona che ne ha solo la custodia o la sorveglianza senza esserne il titolare; **profitto** è qualunque utilità materiale o spirituale che il soggetto possa trarre dal bene; **cosa immobile** è il bene normalmente incorporato al suolo o saldamente ancorato al terreno in modo permanente (ad es. gli alberi, le sorgenti, gli edifici o i mulini); **cosa mobile** è ogni altro bene, compreso il bene separato dall'originario corpo d'appartenenza immobile e reso suscettibile di autonomo utilizzo (ad es. i frutti di un albero).

Ai sensi dell'art. 649 c.p., **non è punibile** chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal titolo in esame nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato ovvero di un fratello o di una sorella conviventi.

Inoltre, è prevista la **punibilità a querela di parte** per i delitti realizzati in danno del coniuge legalmente separato, del fratello o della sorella non conviventi, ovvero dello zio, del nipote o degli affini conviventi. Questa scelta del Legislatore si spiega con la necessità di preservare quanto più possibile i nuclei familiari dal turbamento e dal pregiudizio che potrebbero sorgere con l'instaurazione di un procedimento penale tra parenti.

Suddette specificazioni *non trovano applicazione* qualora sia realizzato il delitto di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ovvero ogni altro reato contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

2. Furto (art. 624 c.p.)

ELEMENTO OGGETTIVO: la norma punisce *chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri*. Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, si considera **cosa mobile** anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico. Si ha **impossessamento** quando l'agente si trova nella condizione di disporre autonomamente della cosa al di fuori della sfera di vigilanza di colui che la detiene. Per **profitto** deve intendersi qualunque soddisfazione o piacere che l'agente ottiene dall'utilizzo della cosa sottratta, sia esso di natura materiale, morale ma anche esclusivamente sentimentale.

La pena è *aggravata* se il colpevole usa violenza sulle cose od utilizza un qualunque strumento fraudolento, se porta indosso armi o narcotici senza farne uso (altrimenti si realizzerebbe una rapina), se sia travisato o simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, se compia il delitto con due o più persone, se il fatto è commesso su bagaglio di viaggiatori nelle stazioni, negli scali, nelle banchine, negli alberghi o negli esercizi dove si somministrano cibi o bevande.

Allo stesso modo, è prevista una sanzione *più grave* se il fatto è commesso in uffici, stabilimenti pubblici o luoghi sottoposti a sequestro, ovvero su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio, pubblica utilità, difesa o reverenza; la medesima aggravante si applica se oggetto del furto sono tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria, se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, ovvero nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

La sanzione è altresì *aggravata* se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali, ovvero concorre taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5 e 7 c.p.

La pena è invece *diminuita* se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta (c.d. **furto d'uso**) e questa, dopo l'uso, è stata immediatamente restituita, ovvero non lo è stata per caso fortuito o forza maggiore, se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere a un grave ed

urgente bisogno o consiste nello spigolare o rampollare nei fondi altrui. **Unica condizione** perché dette attenuanti abbiano efficacia è che non concorra taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p.

L'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 ha apportato rilevanti modifiche al reato di furto: in particolare, sono stati introdotti, quali illeciti autonomi, con conseguenti aumenti sostanziali di pena, i delitti di **furto in abitazione**, commesso mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa e **furto con strappo** (c.d. scippo), realizzato strappando di mano o di dosso alla persona la cosa mobile altrui (art. 624 *bis*, primo e secondo comma, c.p.). In queste due specifiche ipotesi, come nel caso di furto aggravato per il fatto che il colpevole abbia usato violenza sulle cose o si sia avvalso di un qualsiasi mezzo fraudolento, *diviene obbligatorio l'arresto* in flagranza di reato, salvo che il fatto sia di particolare tenuità. Inoltre, è stata prevista l'attenuante specifica del "*ravvedimento post-delittuoso*", secondo cui la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare (art. 625 *bis* c.p.).

ELEMENTO SOGGETTIVO: il delitto è punibile a titolo di **dolo specifico** costituito dal fine di trarre un profitto per sé o per altri.

SOGGETTO ATTIVO: reato comune.

SOGGETTO PASSIVO: il soggetto possessore della cosa mobile.

OGGETTO GIURIDICO: tutela del possesso di una cosa mobile altrui.

TENTATIVO: nessuna particolare problematica in ordine alla configurabilità del tentativo.

PARTICOLARITÀ: il delitto si perfeziona nel momento in cui il colpevole realizza una situazione di **possesso**, ossia un'autonoma disponibilità della cosa, al di fuori della sfera di vigilanza dell'avente diritto. Fino a quell'istante sussiste solo un'ipotesi di tentativo.

Si considera, ad esempio, furto il fatto di chi, inseguito dalle forze dell'ordine, abbandona la refurtiva durante la **fuga**, o di chi si allontana, seppur per pochi metri, a bordo di un'auto dopo averla rubata, ovvero di chi *occulta* una cosa nei luoghi di legittima appartenenza e vigilanza del proprietario, con l'intento di recuperarla successivamente.

Controverso è il momento consumativo del reato *nei supermercati*: secondo taluni questo coincide con il passaggio davanti alla cassa, secondo altri è sufficiente nascondere il bene in borsa o in tasca.

Il furto si può compiere solo se l'autore del fatto non è il possessore della cosa poiché altrimenti la fattispecie realizzabile è quella di **appropriazione indebita**.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE: il Giudice di pace nel caso di furti punibili a querela dell'offeso, il Tribunale in composizione monocratica nelle restanti ipotesi. La competenza è comunque del Tribunale nel caso di soggetti attivi **minorenni** o se il reato è commesso per finalità di **discriminazione** o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (di cui all'art 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

ARRESTO: è *obbligatorio* in flagranza di reato nell'ipotesi di furto in abitazione, furto con strappo (art. 624 *bis* c.p.) o se il colpevole usa violenza sulle cose salvo che il fatto sia di speciale tenuità, o se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali, ovvero concorra taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5 e 7 c.p. (come prevede l'art. 4 della legge 533/1977); è *facoltativo* in flagranza di reato negli altri casi. Non è consentito se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, ovvero se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, o consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto ad eccezione del caso in cui concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p.

FERMO DI INDIZIATO: è consentito se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali, ovvero concorra taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5 e 7 c.p. (come dispone l'art. 4 della legge 533/1977).

MISURE CAUTELARI PERSONALI: sono consentite ad eccezione del caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ovvero se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, o consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

PROCEDIBILITÀ: a querela di parte, salvo ricorra una delle aggravanti previste dagli artt. 61 e 625 c.p.; d'ufficio nelle ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 *bis* c.p.).

3. Rapina (art. 628 c.p.)

ELEMENTO OGGETTIVO: commette l'illecito chiunque *s'impadronisce della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alle persone o minaccia (rapina propria).*

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità (rapina impropria).

Si precisa che, quindi, che ciò che differenzia le due ipotesi è unicamente il momento in cui viene perpetrata la violenza o la minaccia.

Per **violenza** deve intendersi qualunque forma di energia fisica idonea a vincere l'altrui resistenza, mentre la **minaccia** è la promessa di un male futuro ed ingiusto, potenzialmente in grado di turbare un soggetto ed incidere sulla sua libertà di determinazione.

Ai fini della configurabilità del reato, la violenza o la minaccia può essere esercitata anche nei confronti di una persona diversa dal soggetto cui la cosa è sottratta.

La pena è *aggravata* se il fatto consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire, ovvero qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da più persone riunite, da soggetto travisato o da persona appartenente ad un'associa-

zione che si avvale della *forza intimidatrice* del vincolo associativo e della *condizione di assoggettamento e di omertà* che ne deriva, se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 *bis* c.p., o all'interno di mezzi di pubblico trasporto, ovvero nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

È prevista altresì una sanzione *più grave* se l'agente s'impadronisce di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, ovvero se la persona offesa è soggetto portatore di handicap.

ELEMENTO SOGGETTIVO: il delitto è punibile a titolo di **dolo specifico** costituito dal fine di trarre un profitto (di natura non necessariamente materiale) per sé o per altri.

SOGGETTO ATTIVO: è un **reato comune**.

SOGGETTO PASSIVO: la vittima del reato.

OGGETTO GIURIDICO: tutela dell'incolumità delle persone, nonché dell'inviolabilità del possesso di cose mobili.

TENTATIVO: nessuna particolare problematica in ordine alla configurabilità del tentativo.

PARTICOLARITÀ: trattasi di **reato composto** poiché racchiude le condotte dei delitti di furto e violenza privata.

La fattispecie in esame si differenzia da quella di furto con destrezza (c.d. **scippo**) per il fatto che in quest'ultima ipotesi la violenza è esercitata sulla cosa e non sulla persona.

Ai sensi dell'art. 71, della legge n. 159 del 6 settembre 2011, se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione), le pene sono ulteriormente *aumentate*, l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, la procedibilità è d'ufficio ed alla pena è *aggiunta* una *misura di sicurezza* detentiva.

La *Corte di Cassazione*, con la sentenza del 4 gennaio 1985, ha stabilito che qualora un soggetto che intende compiere una rapina, per le modalità dell'azione e per la natura dei mezzi usati, prevede la possibilità dell'evento morte della vittima e rimane indifferente a questa ipotesi, può essere chiamato a rispondere di omicidio volontario, a titolo di **dolo eventuale**, se questa muore.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE: il Tribunale in composizione monocratica nel primo e secondo comma; il Tribunale in composizione collegiale nel terzo comma.

ARRESTO: è *obbligatorio* in flagranza di reato.

FERMO DI INDIZIATO: consentito.

MISURE CAUTELARI PERSONALI: consentite.

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

4. Estorsione (art. 629 c.p.)

ELEMENTO OGGETTIVO: realizza il delitto *chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa.*

Violenza è qualunque forma di energia fisica idonea a vincere l'altrui resistenza; **minaccia** è la promessa di un male futuro ed ingiusto, potenzialmente in grado di turbare un soggetto ed incidere sulla sua libertà di determinazione; **profitto ingiusto** è il soddisfacimento (di natura anche non patrimoniale) cui non corrisponde una pretesa fondata sul diritto; **danno** è la diminuzione o il mancato incremento del patrimonio.

La **minaccia** può essere esercitata anche nei confronti di una persona diversa dal soggetto il cui patrimonio è aggredito; può essere esplicita o subdola e può consistere altresì nella prospettazione della volontà di esercitare un diritto se il fine è di raggiungere uno scopo illecito (altrimenti si realizzerebbe il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p.).

La pena è *aggravata* se il fatto consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire, ovvero qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da più persone riunite, da soggetto travisato o da persona appartenente ad un'associazione che si avvale della *forza intimidatrice* del vincolo associativo e della *condizione di assoggettamento e di omertà* che ne deriva.

Nel caso di condanna viene ordinata la **confisca** di tutti i beni dei quali il colpevole risulta essere titolare od avere la disponibilità in valore sproporzionato rispetto alla propria attività economica.

ELEMENTO SOGGETTIVO: è controverso se il delitto sia punibile a titolo di dolo generico o specifico; l'orientamento prevalente ritiene essere sufficiente il **dolo generico** della coscienza e volontà di realizzare il fatto materiale e la consapevolezza dell'ingiusto profitto con danno altrui.

SOGGETTO ATTIVO: potendo essere realizzato ad opera di chiunque, è un **reato comune**. Qualora a commettere il fatto è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si applicherà la fattispecie di cui all'art. 317 c.p. ("*concussione*").

SOGGETTO PASSIVO: la vittima del reato.

OGGETTO GIURIDICO: tutela dell'incolumità, della libertà di autodeterminazione e dell'inviolabilità del patrimonio.

TENTATIVO: è configurabile.

PARTICOLARITÀ: il delitto si consuma nel momento in cui il reo consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde l'altrui danno. Non occorre che il vantaggio ottenuto sia lo stesso di quello sperato, essendo sufficiente un qualunque profitto.

Il reato in esame si differenzia da quello di **rapina** (art. 628 c.p.) poiché in quest'ultima ipotesi il colpevole s'impossessa della cosa o costringe in maniera assoluta la vittima a consegnarla. Nell'**estorsione**, invece, si ha una sorta di **cooperazione** (anche se il consenso è viziato) del soggetto passivo che è posto nell'alternativa tra l'assecondare il reo e tenere il comportamento richiesto o subire la violenza o il male minacciato.

In sostanza, mentre nella rapina la vittima del reato subisce passivamente la con-

dotta del reo, nell'estorsione essa compie un atto di disposizione del proprio patrimonio e, inoltre, l'illecito impossessamento, a differenza della rapina, può riguardare beni mobili ma anche immobili.

Ai sensi dell'art. 71, della legge n. 159 del 6 settembre 2011, se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione), le pene sono ulteriormente *aumentate*, l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, la procedibilità è d'ufficio ed alla pena è *aggiunta* una *misura di sicurezza* detentiva.

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modifiche (ex art. 1, comma 8, legge 9 gennaio 2019, n. 3) sono state disciplinate le indagini svolte dall'**agente provocatore**, o nel corso di **operazioni sottocopertura** ovvero **operazioni o consegne controllate**.

Fermo restando la previsione dell'art. 51 c.p., **non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i quali, personalmente od anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività a questo funzionali.**

Perché sia riconosciuta la causa di non punibilità è essenziale che gli ufficiali di polizia giudiziaria siano appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, agiscano sempre nei limiti delle proprie competenze, svolgano le attività di indagini nel corso di specifiche operazioni di polizia ed effettuino le azioni investigative al fine di acquisire elementi di prova solo in ordine a determinati delitti, tra cui quello in esame.

Oltre che agli ufficiali di polizia giudiziaria, questa causa di giustificazione si applica anche agli **agenti di polizia giudiziaria**, agli **ausiliari** ed alle **interposte persone** che agiscono in attuazione di operazioni autorizzate e documentate secondo la normativa quadro citata (art. 9, l. 146/06).

Nello svolgimento di queste specifiche indagini, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, **ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura**, rilasciati dagli organismi competenti. Tuttavia, è d'obbligo informarne al più presto il pubblico ministero, comunque entro quarantotto ore dall'inizio delle attività. Altresì, può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici; quanto precede, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto possono essere stabilite forme e modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi ed operativi tra organismi investigativi.

Nel corso dell'operazione, *il pubblico ministero deve comunque essere sempre informato, senza ritardo*, dall'organo che ha disposto le operazioni sottocopertura, circa le modalità ed i soggetti che partecipano, nonché dei risultati conseguiti.

Quanto alle **operazioni o consegne controllate** che, a differenza delle operazioni sottocopertura, *consistono essenzialmente nel differimento od omissione dei provvedimenti di sequestro, arresto in flagranza e fermo di indiziato*, la normativa prevede che, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, **gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente**, trasmettendo motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

A richiesta degli organi di polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in **custodia giudiziale**, con facoltà d'uso nelle attività di contrasto al crimine, ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Si evidenzia che, salvo il fatto costituisca più grave reato, *integra specifico delitto la condotta di chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano indagini sottocopertura* (art. 9, comma 10, l. 16 marzo 2006, n. 146).

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE: il Tribunale in composizione monocratica nel primo comma; il Tribunale in composizione collegiale nel secondo comma.

ARRESTO: è obbligatorio in flagranza di reato.

FERMO DI INDIZIATO: consentito.

MISURE CAUTELARI PERSONALI: consentite.

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

ELEMENTO OGGETTIVO: la fattispecie (sostituita dall'art. 2 della legge n. 59 del 21 marzo 1978, convertita nella legge 191/1978 e ulteriormente modificata dalla legge n. 894 del 30 dicembre 1980) viene integrata da chiunque *sequestra una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri, come prezzo della liberazione*.

Per la legge penale **profitto ingiusto** è qualunque soddisfacimento (di natura anche non patrimoniale) cui non corrisponde una pretesa fondata sul diritto; ma in questo delitto ovvia è la considerazione che il profitto conseguito come prezzo della liberazione di una persona si considera sempre ingiusto.

In sostanza, la condotta incriminata consiste nella privazione della libertà di movimento, per un tempo sufficientemente apprezzabile, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Ai fini della configurabilità del reato, non è indispensabile che la vittima sia del tutto privata della libertà di movimento, essendo sufficiente che il soggetto passivo sia posto in condizioni tali da non potersi muovere liberamente, se non ricorrendo a mezzi straordinari e non facilmente utilizzabili.

La pena è *aggravata* se dal sequestro deriva comunque la morte della vittima, qua-

le conseguenze non voluta dal reo; è prevista un'ulteriore aggravante se il colpevole cagiona direttamente l'evento morte.

Viene applicata una *pena ridotta* al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo di liberazione, ovvero al correo che, dissociatosi, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta le Autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei colpevoli.

Nel caso di condanna viene ordinata la **confisca** di tutti i beni dei quali il colpevole risulta essere titolare od avere la disponibilità in valore sproporzionato rispetto alla propria attività economica.

ELEMENTO SOGGETTIVO: il delitto è punibile a titolo di **dolo specifico** costituito dallo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

SOGGETTO ATTIVO: reato comune.

SOGGETTO PASSIVO: la vittima del reato e i titolari del valore richiesto come prezzo della liberazione.

OGGETTO GIURIDICO: tutela della libertà personale e dell'inviolabilità del patrimonio; trattasi di **reato plurioffensivo**.

TENTATIVO: è ammissibile.

PARTICOLARITÀ: trattasi di **reato permanente**, poiché l'offesa al bene della libertà si protrae per tutta la durata del sequestro; il delitto si perfeziona con la privazione della libertà e cessa di ledere il bene protetto con il rilascio del sequestrato.

Ai sensi dell'art. 71, della legge n. 159 del 6 settembre 2011, se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione), le pene sono ulteriormente *augmentate*, l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, la procedibilità è d'ufficio ed alla pena è *aggiunta* una *misura di sicurezza* detentiva.

L'art. 1 della legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito nella legge 82/1991, ha sancito che, quando si procede per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero deve chiedere al giudice competente il **sequestro dei beni** appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, ai parenti, agli affini, ai conviventi, nonché, eventualmente, ad altre persone, quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente od indirettamente, per far conseguire ai colpevoli il prezzo della liberazione della vittima.

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modifiche (ex art. 1, comma 8, legge 9 gennaio 2019, n. 3) sono state disciplinate le indagini svolte dall'**agente provocatore**, o nel corso di **operazioni sottocopertura** ovvero **operazioni o consegne controllate**.

Fermo restando la previsione dell'art. 51 c.p., **non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i quali, personalmente od anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne**

accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività a questo funzionali.

Perché sia riconosciuta la causa di non punibilità è essenziale che gli ufficiali di polizia giudiziaria siano appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, agiscano sempre nei limiti delle proprie competenze, svolgano le attività di indagini nel corso di specifiche operazioni di polizia ed effettuino le azioni investigative al fine di acquisire elementi di prova solo in ordine a determinati delitti, tra cui quello in esame.

*Oltre che agli ufficiali di polizia giudiziaria, questa causa di giustificazione si applica anche agli **agenti di polizia giudiziaria**, agli **ausiliari** ed alle **interposte persone** che agiscono in attuazione di operazioni autorizzate e documentate secondo la normativa quadro citata (art. 9, l. 146/06).*

Nello svolgimento di queste specifiche indagini, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, **ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura**, rilasciati dagli organismi competenti. Tuttavia, è d'obbligo informarne al più presto il pubblico ministero, comunque entro quarantotto ore dall'inizio delle attività. Altresì, può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici; quanto precede, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto possono essere stabilite forme e modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi ed operativi tra organismi investigativi.

Nel corso dell'operazione, il pubblico ministero deve comunque essere sempre informato, senza ritardo, dall'organo che ha disposto le operazioni sottocopertura, circa le modalità ed i soggetti che partecipano, nonché dei risultati conseguiti.

Quanto alle **operazioni o consegne controllate** che, a differenza delle operazioni sottocopertura, consistono essenzialmente nel differimento od omissione dei provvedimenti di sequestro, arresto in flagranza e fermo di indiziato, la normativa prevede che, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, **gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, trasmettendo motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.**

A richiesta degli organi di polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in **custodia giudiziale**, con facoltà d'uso nelle attività di contrasto al crimine, ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

È facoltà del pubblico ministero richiedere al giudice, che provvede con decreto motivato, l'autorizzazione alla disposizione di beni, denaro od altra utilità, per l'esecuzione di **operazioni controllate** del pagamento di **riscatto**, indicandone le modalità.

Si evidenzia che, salvo il fatto costituisca più grave reato, *integra specifico delitto la condotta di chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano indagini sottocopertura* (art. 9, comma 10, l. 16 marzo 2006, n. 146).

Sono ammesse le **perquisizioni di edifici o blocchi di edifici** (a cura degli ufficiali di p.g., ai sensi dell'art. 25 *bis*, primo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). Delle suindicate operazioni di perquisizione, nel corso delle quali può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate, è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Come dispone l'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati, possono procedere ad **intercettazioni e controlli preventivi** (anche tra presenti ed in luoghi privati). Qualora *esistano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione* e ciò sia necessario, il procuratore della Repubblica autorizza l'intercettazione per una durata che non può eccedere i quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni, ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato. Sulle operazioni svolte e i contenuti intercettati è redatto *verbale sintetico* che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato, presso il procuratore che ha autorizzato le attività, entro cinque giorni dal termine delle stesse; verificata la conformità delle attività compiute, viene disposta l'*immediata distruzione dei supporti e dei verbali*. All'occorrenza potrà essere autorizzato il **tracciamento delle comunicazioni** telefoniche e telematiche e l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni o di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori delle telecomunicazioni. In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive *non possono essere utilizzati nel procedimento penale*, fatti salvi i fini investigativi, e le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE: il Tribunale in composizione collegiale nel primo comma; la Corte d'Assise nel secondo e terzo comma.

ARRESTO: è obbligatorio in flagranza di reato.

FERMO DI INDIZIATO: è consentito.

MISURE CAUTELARI PERSONALI: sono consentite.

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

6. Danneggiamento (art. 635 c.p.)

ELEMENTO OGGETTIVO: la norma punisce *chiunque* **distrukge** (*disintegra, annienta*), **disperde** (*dissemina sul territorio in maniera irrecuperabile*), **deteriora** (*diminuisce sensibilmente il valore*) **rende inservibile in tutto o in parte** (*apporta modifiche che rendono inidoneo, anche solo parzialmente, l'uso*) cose mobili od immo-

*bili altrui con violenza alla persona, o con minaccia, ovvero in concomitanza della commissione del delitto di **interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità** (art. 331 c.p.).*

Alla medesima pena soggiace *chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili* edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, ovvero cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro, pignoramento, o esposte per necessità, consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, od ancora opere destinate all'irrigazione, piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

È prevista una pena *augmentata* per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

ELEMENTO SOGGETTIVO: il delitto è punibile a titolo di **dolo generico**, non rilevando le motivazioni di ordine personale per cui il reo agisce.

SOGGETTO ATTIVO: trattasi di **reato comune**. In ogni caso non può mai essere il titolare della cosa, salvo sussista una proprietà ovvero un uso o un godimento in comune.

SOGGETTO PASSIVO: il soggetto titolare o possessore della cosa mobile od immobiliare danneggiata.

OGGETTO GIURIDICO: tutela dell'inviolabilità del patrimonio.

TENTATIVO: nessuna particolare problematica in ordine alla configurabilità del tentativo.

PARTICOLARITÀ: il delitto si perfeziona nel momento in cui si verifica il danneggiamento.

La *sospensione condizionale* della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Si precisa che qualora il fatto sia realizzato a titolo di **colpa** il reato non si considera integrato, permanendo comunque l'obbligo di risarcire il danno in sede civile.

Ai sensi dell'art. 71, della legge n. 159 del 6 settembre 2011, se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione), le pene sono ulteriormente *augmentate*, l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, la procedibilità è d'ufficio ed alla pena è *aggiunta* una *misura di sicurezza* detentiva.

La *Corte Costituzionale*, con la sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 ha dichiarato **illegittima** la specificazione prevista dal n. 2 del secondo comma in base alla quale è un'aggravante e comporta la procedibilità d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in una serrata.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE: il Tribunale, anche nel caso di soggetti attivi **minorenni** o se il reato è commesso per finalità di **discriminazione** o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (di cui all'art 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

ARRESTO: è *facoltativo* in flagranza di reato.

FERMO DI INDIZIATO: non consentito.

MISURE CAUTELARI PERSONALI: consentite.

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

7. Truffa (art. 640 c.p.)

ELEMENTO OGGETTIVO: realizza il delitto *chiunque con artifici* (ossia con un'altezzazione della realtà) o **raggiri** (affermazioni non corrispondenti al vero supportate da argomentazioni menzognere), **inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui**.

In sostanza, la condotta incriminata consiste nell'utilizzo di qualunque espediente subdolo o malizioso finalizzato ad ingannare taluno ed a conseguire un **profitto ingiusto** (qualunque soddisfacimento, di natura anche non patrimoniale, cui non corrisponde una pretesa fondata sul diritto) con **danno** (diminuzione o mancato incremento del patrimonio) altrui. La vittima, quindi, coopera con il colpevole compiendo un atto di disposizione del proprio patrimonio che non avrebbe mai effettuato in assenza della condotta fraudolenta e ove fossero stati rispettati i principi della correttezza contrattuale.

La pena è *aggravata* se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero con il pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare oppure se il reato è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, ovvero se il fatto è commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Se ricorre una delle suddette aggravanti, la procedibilità è d'ufficio e non a querela di parte.

ELEMENTO SOGGETTIVO: sono sufficienti la coscienza e la volontà di porre in essere il fatto materiale; **dolo generico**.

SOGGETTO ATTIVO: trattasi di **reato comune**; se a commettere il fatto è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, mediante abuso di qualità o poteri, potrebbe essere integrata la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.).

SOGGETTO PASSIVO: il soggetto truffato.

OGGETTO GIURIDICO: tutela dell'autonomia contrattuale da condotte fraudolente e della correttezza negli scambi commerciali.

TENTATIVO: nessuna particolare problematica in ordine all'ammissibilità del tentativo.

L'opera, adottata ufficialmente da tutti i Corpi di Polizia italiani, è nota ed apprezzata per chiarezza espositiva e capacità di sintesi. Da molti anni è best seller della materia, particolarmente consigliato nella preparazione a concorsi per l'accesso ai ruoli di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Guardie Particolari Giurate.

€ 58,00



Di più su www.laurus.tv